SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 137° — Numero 277**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 26 novembre 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università di Catania

Università di Cagliari

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

Ministero dell'ambiente

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 207

Ministero dei lavori pubblici

96A7223

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 600.

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, concernente la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, secondo comma, e 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811;

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Ritenuta la necessità di integrare, in relazione alle innovazioni tecnologiche, l'art. 24 del regolamento citato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 24 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — *1.* La distruzione dei biglietti logori o danneggiati, ritirati dalla circolazione, verificati e immessi in apposito locale di sicurezza, viene eseguita, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, alla presenza dei detentori delle relative chiavi nonché, eventualmente, di altri rappresentanti designati dal Ministero del tesoro e dall'Istituto di emissione; nella circostanza viene redatto apposito verbale.

2. Presso le unità di cassa delle filiali della Banca d'Italia, dotate di idonea apparecchiatura, è consentito procedere alla distruzione dei biglietti logori o danneggiati mediante adozione di processi automatici di selezione dei biglietti e contestuale distruzione degli esemplari non riutilizzabili.

3. Nei casi di cui al comma precedente la distruzione dei biglietti avviene sulla base di un analitico procedimento, determinato dalla Banca d'Italia, che prevede il tipo di apparecchiatura impiegata, le modalità, le caratteristiche, i vincoli, anche in tema di sicurezza, e i controlli. Il procedimento è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

4. Le filiali della Banca d'Italia inviano quotidianamente, e contestualmente alla chiusura delle operazioni di distruzione dei biglietti, all'ufficio di controllo del Tesoro presso la cassa speciale in Roma un resoconto giornaliero sull'attività svolta.

5. Sull'attività di distruzione dei biglietti l'ufficio di cui al comma precedente può richiedere dati e informazioni. Sullo svolgimento di tale attività, possono essere altresì disposti specifici accertamenti, periodici o straordinari, da parte del Ministero del tesoro. Nel corso delle ispezioni può essere richiesta l'esibizione di ogni atto o documento ritenuti necessari.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1996
Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

96G0624

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. **601**.

Regolamento concernente variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407, che attribuisce la facoltà di variare l'importo della indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso articolo;

Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la nota del Ministero del tesoro in data 21 dicembre 1995 che individua nel +10,5 per cento la variazione da apportare nella rideterminazione della misura della indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, in base al tasso programmato d'inflazione per il triennio 1994-1996;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale;

Ritenuto che l'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, debba essere integrato con quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996.

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, è stabilita nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: lire 2.370;

b) fino a dodici chilometri: lire 4.350;

c) fino a diciotto chilometri: lire 5.920;

d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di L. 1.250.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall'art. 142, sesto e settimo comma, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di lire 630 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di lire 1.600 e di lire 2.360.

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno dal mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996
Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 1229/1959 reca: l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

— La legge n. 407/1984 reca: «Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari». L'art. 1 di detta legge sostituisce l'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959, il cui testo vigente è riportato in nota all'art. 1.

— Il comma 36 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Se ne riporta il testo.

«5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.

6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(soppressa)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, è il seguente.

«Art. 133. — Per gli atti compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: lire *2.370*;

b) fino a dodici chilometri: lire *4.350*;

c) fino a diciotto chilometri: lire *5.920*,

d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di L. *1.250*.

Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.

Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica — su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica — l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente».

— Il testo dell'art. 142 del medesimo D.P.R. n. 1229/1959, come modificato, da ultimo, dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 142. — Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale.

Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'art. 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti.

Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i *diritti conteggiati ai sensi dell'art. 128, con l'eventuale indennità di trasferta.*

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'art. 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di lire *630*, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di lire *1.600* e di lire *2.360*.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano tra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è *ripartito tra i pubblici ufficiali* che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.

L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti».

96G0625

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1996

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i cui criteri e modalità si applicano ai sensi del predetto art. 11;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1995;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 10 gennaio 1996, prot. 160, dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra il periodo gennaio 1994-dicembre 1994 ed il periodo gennaio 1995-dicembre 1995, è risultata pari a + 5,4;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 12 novembre 1996, prot. 15847, dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra il periodo gennaio 1995-dicembre 1995 ed il periodo gennaio 1996-dicembre 1996, è risultata pari a + 3,8, considerando in via provvisoria, per i mesi di novembre e dicembre 1996, l'indice accertato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Considerata la necessità

di determinare il conguaglio conseguente all'accertamento del valore effettivo della variazione percentuale per la definizione dell'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 1996;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 1997, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1996;

di indicare le modalità di corresponsione del suddetto conguaglio nonché quelle di attribuzione dell'aumento;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1995 è determinata in misura pari a + 5,4 dal 1° gennaio 1996.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1996 è determinata in misura pari a + 3,8 dal 1° gennaio 1997, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

96A7801

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 novembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della lingua e letteratura spagnola.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Maria Covadonga Garcia-Torano Martinez;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della lingua e letteratura spagnola, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Licenciado» in filologia spagnola, conseguito in Spagna dalla dott.ssa Maria Covadonga Garcia-Torano Martinez, nata a Madrid il 17 novembre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il direttore: CIVELLO

96A7744

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 novembre 1996.

Riparto ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, così come modificato dall'art. 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, nel quale è disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97;

Visto il comma 4 del medesimo art. 1 del citato decreto-legge n. 98/1995, con il quale è stato previsto un ulteriore contributo decennale di lire 48 miliardi annui per la regione Lazio e 22 miliardi annui per la regione Campania per la copertura dei disavanzi di esercizio precitati;

Visto il comma 15 del medesimo art. 1 nel quale è stabilito un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annui per le regioni a statuto speciale destinati alla copertura dei disavanzi, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori;

Visto il proprio decreto 13 giugno 1995, n. 1494, con il quale si è proceduto ad impegnare per l'anno 1995 la somma di lire 660 miliardi ed ad erogare in favore delle regioni a statuto ordinario l'acconto di lire 330 miliardi ai sensi del comma 7 del menzionato art. 1 del decreto-legge n. 98/1995, come risulta alla colonna 1 della tabella *B* formante parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2963 del 12 dicembre 1995, con il quale sono stati disposti gli impegni, per l'anno 1995, della somma di lire 70 miliardi sul capitolo 1668 e di lire 20 miliardi sul capitolo 1670;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, 19 giugno 1995, n. 1566, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 1995, con il quale sono state fissate le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993;

Rilevato che le certificazioni trasmesse dalle regioni sono conformi a quanto stabilito nel precitato decreto ministeriale;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 5, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 444/1995, delle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per l'anno 1993, determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro 24 aprile 1993, n. 969, aliquote riportate nella colonna 1 della tabella *A* formante parte integrante del presente decreto;

Tenuto conto altresì delle aliquote di riparto delle quote assegnate per l'anno 1989 alle regioni a statuto speciale e rideterminate al netto delle aliquote relative alle regioni a statuto ordinario, come evidenziate nelle colonne 1 e 2 della tabella *C* formante parte integrante del presente decreto;

Considerato che, ai sensi di quanto stabilito al comma 3, art. 1, del citato decreto-legge n. 98/1995, occorre procedere all'assegnazione a ciascuna regione della rispettiva quota decennale, come risulta dalla colonna 14 della citata tabella *A* e dalla colonna 8 della citata tabella *C*;

Tenuto conto che le quote regionali sono destinate a coprire entro il limite del 60 per cento, l'ammontare dei disavanzi di esercizio certificati e rideterminati secondo i criteri di cui al comma 5, ammontare che risulta dalla colonna 6 della menzionata tabella *A* e che è stato quantificato ipotizzando la contrazione di un mutuo decennale al tasso annuo del 12,50 per cento;

Considerato altresì che occorre effettuare nel corrente esercizio finanziario il saldo dei contributi erogati nell'anno 1995 a titolo di acconto per la somma di 330 miliardi con il citato decreto ministeriale n. 1566/95, sulla base delle quote regionali stabilite con il presente decreto, come evidenziato nella colonna 6 della menzionata tabella *B*;

Tenuto conto delle compensazioni che sono da effettuare in sede di saldo in quanto le quote delle regioni Molise e Veneto risultano inferiori rispetto all'acconto erogato con decreto ministeriale n. 1495/95, come evidenziato alle colonne 4, 5 e 6 della predetta tabella *B*;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, del 5 maggio 1992, n 508, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla regione Puglia è stato annullato il decreto n. 214 del 6 febbraio 1989 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro concernente la ripartizione fra le regioni, per l'anno 1988, del fondo nazionale trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, del 28 aprile 1994, n. 619, con la quale è stata confermata la predetta sentenza n. 508/92 del tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Vista la sentenza n. 1119/96 del 30 maggio 1996 con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha disposto l'esecuzione del giudicato formatosi con le predette pronunce, stabilendo che la sentenza ha effetto caducatorio retroagisce al momento della domanda; pertanto devono essere ridistribuite le somme del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1988, con la conseguente necessità di operare gli opportuni conguagli a debito o a credito delle regioni;

Vista la legge 8 agosto 1996, n. 419, con la quale è stato disposto l'assestamento del bilancio dello Stato per il corrente anno;

Visto il parere espresso in data 17 ottobre 1996 dalla Conferenza Stato-regioni, con il quale viene riconosciuto alla regione Puglia il maggiore importo di lire 5.995.000.000 sulla quota ad essa attribuita per l'anno 1988 mediante compensazione tra le regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria e Sardegna, come risulta alle colonne 10 della citata tabella *B* e 9 della tabella *C*;

Ritenuto che non sia operante il blocco degli impegni di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, sui capitoli 1668 e 1670 in considerazione del fatto che i contributi ivi previsti in favore delle regioni sono destinati a far fronte ai mutui contratti dalle regioni medesime e dagli enti locali per la parziale copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti trasporto pubblico locale;

Ritenuto pertanto di dover procedere per il corrente anno alle erogazioni alle regioni a statuto ordinario delle disponibilità sul capitolo 1668 ed alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia — che hanno presentato la certificazione prescritta — delle disponibilità sul capitolo 1670, come evidenziato rispettivamente nelle citate tabelle *B* (col. 6+7 e col. 12) e *C* (col. 10 e col. 11), tenuto altresì conto delle compensazioni di cui alla colonna 10 della tabella *B* ed alla colonna 9 della tabella *C*, che si sono dovute effettuare in ottemperanza alla menzionata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1119/96;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui al comma 2, art. 1, del decreto-legge n. 98/95 è ripartito tra le regioni a statuto ordinario, come risulta dalla colonna 14 della tabella *A* indicata nelle premesse

Art. 2.

Il contributo di cui al comma 15, art. 1, del citato decreto-legge n. 98/95 è ripartito tra le regioni a statuto speciale, come risulta dalla colonna 8 della tabella *C* indicata nelle premesse

Art. 3.

È autorizzato l'impegno della somma di lire 730.000.000.000 (settecentotrentamiliardi) sul capitolo 1668 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1996 ripartita secondo gli importi indicati nella colonna 9 della tabella *B* indicata nelle premesse, per la corresponsione alle regioni a statuto ordinario dei contributi di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98. Detti importi tengono conto della necessità di conguagliare le somme erogate con decreto ministeriale 13 giugno 1995, n. 1494, a titolo di acconto, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge in questione con le somme assegnate in via definitiva, avuto riguardo alla misura massima fissata dal comma 3 del medesimo art. 1, corrispondente al 60 per cento del disavanzo complessivo accertato presso ciascuna regione.

Art. 4.

È autorizzato l'impegno della somma di lire 730 000.000.000 (settecentotrentamiliardi) sul capitolo 1668 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi fino al 2004, ripartita secondo quanto risulta nella colonna 14 della tabella *A* precitata, per le finalità di cui al precedente art. 3

Art. 5.

È autorizzato l'impegno della somma di lire 20.000.000 000 (ventimiliardi) sul capitolo 1670 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sino al 2004, ripartita secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto come risulta dalla colonna 8 della tabella *C* precitata, per la corresponsione alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia — che hanno presentato la certificazione prescritta — del contributo di cui al comma 15 del menzionato art 1 del decreto-legge n. 98/1995.

Art. 6.

È autorizzato il pagamento della somma di L. 1.130.000.000.000 (millecentotrentamiliardi) sul capitolo 1668 — di cui lire 400 (quattrocento) miliardi in conto residui 1995 (tabella *B*, col. 6+7) e lire 730 (settecentotrenta) miliardi sulla competenza (tabella *B*, col. 12) — nonché della somma di L. 38.546.000.000 (trentottomiliardicinquecentoquarantaseimilioni) — di cui L. 19.273.000.000 (diciannovemiliardiduecentosettantatremilioni) in conto residui 1995 e L. 19.273.000.000 (diciannovemiliardiduecentosettantatremilioni) (tabella *C*, col. 10 e 11) — sulla competenza, sul capitolo 1670 dello stato di previsione di questo Ministero, in favore rispettivamente delle regioni a statuto ordinario e speciale appresso riportate, da erogarsi secondo gli importi e con l'imputazione di seguito indicati, sulla base di quanto specificato nelle premesse.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ciascuna regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario (cap 1668)	C/residui 95	Sulla competenza	C/C N.
Abruzzo	7.251 834.585	14.360.175.415	441
Basilicata	4 118 193.151	8.154.506 849	459
Calabria	9 545 551.215	18.859.241.785	442
Campania	62 941 125.535	100 506.020.465	450
Emilia-Romagna	24 774.432.705	49.022.796.295	465
Lazio	103 401.071 800	155.551 064.200	451
Liguria	16 299 219 860	31 468.170.140	447
Lombardia	65 115.488 854	128 943.451.146	505
Marche	7 757.404 063	15 361.605.937	445
Molise	—	1 382 980 000	443
Piemonte	28.328 506.119	56 522.123.881	449
Puglia	20 407 661.442	46 018.234.558	444
Toscana	23.542 981 471	46 620 048 529	440
Umbria	4 776 142 798	9.458.067.202	446
Veneto	21 740 386 402	47 771 513.598	502
Totale	400 000 000 000	730 000 000 000	
Puglia (cap 1670)		388.144.000	444

Regioni a statuto speciale (cap 1670)	C/residui 95	Sulla competenza	C/C N.
Friuli-Venezia Giulia	3 230.000 000	3 230 000 000	511
Sardegna	3.869.000.000	3.480 856 000	448
Sicilia	12.174.000.000	12.174.000 000	526
Totale	19.273 000 000	18 884 856 000	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1996

Il Ministro: BURLANDO

TABELLA A

ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEI CONTRIBUTI DI CUI AI COMMI 2 E 4, ART 1, DELLA LEGGE N 204/95

(dati in milioni di lire)

REGIONI	% F.N.T.	CONTRIBUTO SECONDO COL. 1	DISAVANZI CERTIFICATI	DISAVANZI RICONOSCIUTI EX OM 1556/95	60% DISAVANZI AMMISSIBILI	DISAVANZO RIPIANABILE (#)	% RIMOD. ESCL MOLISE E VENETO (*)	RIP MLD 6.462 (*)	COL. 2+8	DISAV. RIMOD	DIFF COL. 5 - 10	% RIMOD. ESCL MOLISE VENETO PIEMONTE	RIP. MLD 0.396	QUOTE ANNUE COL. 9 + 13	DISAV RIMOD.	DIFF COL. 5 - 15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ABRUZZO	2,1503	14.192	240.005	227.117	136.270	78 683	2,3492	162	14.844	79 424	56 846	2,5906	10	14.364	79.480	56.790
BASILICATA	1,2210	8.059	164.134	152.687	91 612	44 623	1,3339	86	8 145	45 100	46.512	1,4710	6	8.151	45.133	46 479
CALABRIA	2,8304	18 681	213 608	213.608	128 166	103 419	3,0022	200	18 881	104 548	23 618	3,4099	13	18.894	104 618	23 547
CAMPANIA	12,1397	80.122	2.564.971	2.564.971	1.638.983	443 643	13,2626	857	80.979	570.205	968.778	14,6253	68	81.037	570.526	968.457
									22 000					22.000		
EMILIA R.	7,3459	48.483	455.612	455.612	273.367	268.455	8,0264	519	49.002	271.329	2 038	8,8500	35	49.037	271.523	1.844
LAZIO	16,4275	108 421	3.803.690	3.711.129	2.226 677	600.338	17,9470	1.160	109.581	872.542	1 354.135	19,7911	78	109.659	872.973	1.353.704
									48.000					48.000		
LIGURIA	4,8330	31.898	337 361	337.361	202 411	176.622	5,2800	341	32 239	178.511	23.900	5,8226	23	32.262	178.538	23.773
LOMBARDIA	19,3081	127 433	1.644.680	1.626.146	975.688	705.609	21,0940	1.363	128.796	713 156	262.532	23,2615	92	128.888	713.666	262.022
MARCHE	2,3003	15 182	160.559	149.911	89.947	84.064	2,6131	162	15.344	84 861	4.986	2,7713	11	15.355	85.022	4.925
MOLISE	0,5894	3.890	20.284	15 358	9.215	21.539	....		1.664	9.215	0	....		1.664	9.215	0
PIEMONTE	8,5269	56 291	530.149	521.389	312.833	311.688	9,3178	602	56 893	315.022 (**)	(2.189)	....		56.498	312.833	0
PUGLIA	6,0512	39 938	536.258	483 884	290.330	221.141	6,6109	427	40.365	223 506	66.825	7,2902	29	40.394	223.666	66 664
TOSCANA	6,9809	46.074	678 919	678 919	407.351	256 116	7,6266	493	46 567	257.846	149 505	8,4103	33	46.600	258.029	149.322
UMBRIA	1,4163	9 347	134.779	134.779	80 867	51.765	1,5473	100	9 447	52.309	28.558	1,7063	7	9.454	52.348	28.519
VENETO	7,8771	51.989	440.693	440 693	264.416	287.868	....		47.763	264.416	0	....		47.763	264.416	0
TOTALE	100	660 000	11.915.673	11.713.564	7.028.132	3 554 484	100,0000	6.462	730.000	4.042.087		100,0000	396	730.000	4.042.086	

(#) IMPORTI CALCOLATI IPOTIZZANDO MUTUI DECENNALI AL TASSO DEL 12,50 %, CON RATE ANNUALI DI AMMORTAMENTO CORRISPONDENTI AGLI IMPORTI DI COLONNA 2 (COL. 2 / 0,1806)

(*) IMPORTI RIMODULATI SULLA BASE DEL DISAVANZO AMMISSIBILE DI COL. 5 x 0,1806

(**) DIFFERENZA NEGATIVA RIVENIENTE DALLE REGIONI MOLISE E VENETO

TABELLA B

EROGAZIONI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEI CONTRIBUTI DI CUI AI COMMI 2 E 4 ART 1, DELLA LEGGE N 204/95

Esecuzione sentenza Tar Lazio n 1119/96

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	ACCONTO 95 D.M. 1494/95	QUOTE ANNUE SPETTANTI	SALDO (COL. 2 - COL. 1)	% COMPENS.	VALORI DA COMPENSARE	(*) SALDO 95 C/RESIDUI 95 (COL. 3 - COL. 5)	ART 1, C. 4 C/RESIDUI 95	QUOTE ANNUALI	QUOTE 1996	COMPENSAZ. RIPARTO F.N.T. 1996	EROGAZIONE 1996 (**)	EROGAZIONI 1996 (COL. 9 +/- 10)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (2 + 7)	9 (6 + 8)	10	11	12
ABRUZZO	7.095.990.000	14.354.000 000	7 258 010 000	2,1975	6 175 416	7 251 834 585		14 354 000 000	14 360.176 416			14 360 176.416
BASILICATA	4.029 300.000	8 151 000.000	4 121 700 000	1,2479	3 506 848	4 118 193 151		8 151 000 000	8.154 506 849			8 164 506 849
CALABRIA	9.340.320.000	18.894 000.000	9 553 680.000	2,8926	8 128 785	9 545.551 215		18.894.000 000	18.902.128.785	(42.887 000)		18 859 241 785
CAMPANIA	40.061.010.000	81.037,000 000	40 975.990 000	12,4064	34 864 465	40 941 125 535 +	22 000 000 000	103 037 000.000	103.071.864 465	(2 565 844 000)		100 506 020 465
EMILIA R.	24.241.470 000	49 037 000 000	24 795.530.000	7,5074	21 097 295	24 774 432 705		49 037.000 000	49.058 097 295	(35.301.000)		49.022.796.295
LAZIO	54.210.760.000	109 659 000 000	55 448 250 000	16,7882	47.178 200	55 401 071 800 +	48 000 000 000	157 659 000 000	157.706.178 200	(2 155 114.000)		155 551 064.200
LIGURIA	15.948.900 000	32.262 000 000	16.313.100.000	4,9392	13 880 140	16 299 219 860		32 262 000.000	32 275.880.140	(807 710.000)		31 468 170.140
LOMBARDIA	63.717.060.000	128.888 000 000	65.170 940 000	19,7321	55 451 146	65 115 488 854		128 888 000 000	128 943 451.146			128.943.451.146
MARCHE	7.590.990.000	15.356 000 000	7 764.010.000	2,3507	6 605 937	7 757 404 063		15 356.000 000	15 361 605.937			15 361.605.937
MOLISE	1.945.020.000	1 664 000 000	(281 020 000)		(281 020 000)	0		1 664 000.000	1 382 980.000			1 382.980 000
PIEMONTE	28.146.370.000	56.498 000.000	28.352 630.000	8,5844	24.123 881	28 328 506 119		56 498.000 000	56.522.123.881			56.522 123 881
PUGLIA	19.968.960.000	40.394.000.000	20.426 040.000	6,1841	17 378.558	20.407 661 442		40 394 000.000	40.411.378.558	5.606 856.000	388.144 000	46,018 234 558
TOSCANA	23.036.970.000	46 600.000.000	23 563 030 000	7,1342	20 048 529	23 542 981 471		46 600.000 000	46 620 048.529			46 620 048.529
UMBRIA	4.673.790.000	9 454.000.000	4 780 210 000	1,4473	4 067 202	4 776 142 798		9 454 000 000	9 458 067 202			9 458 067 202
VENETO	25 994 100.000	47.753 000 000	21 758.900 000	6,5880	18 513 598	21 740 386 402		47 753 000 000	47 771 513 598			47.771 513 598
TOTALE	330 000.000.000	660 000 000 000	330 000 000 000	100,0000	0	330 000 000 000	70 000 000 000	730 000 000 000	730 000 000 000		388 144 000	730 000 000 000

(*) RIPARTIZIONE PERCENTUALE TRA LE VARIE REGIONI (ECCETTO IL MOLISE) DELLA SOMMA DI L 281 020 000 ATTRIBUITA IN ECCESSO IN SEDE DI ACCONTO ALLA REGIONE MOLISE

(**) IMPORTO DI 388 144 MLN RIVENIENTE DALLA QUOTA DELLA REG.SARDEGNA (TAB C)

TABELLA C

ATTRIBUZIONE ED EROGAZIONE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 15, ART 1, DELLA LEGGE N 204/95

(dati in milioni di lire)

REGIONI A STAT. SPEC.	% F.N.T.	RIDETER. % COL. 1	CONTRIBUTO SECONDO COL. 2	DISAVANZI CERTIFICATI	DISAVANZO RIPIANABILE	% RIMOD ESCL. FRIULI	RIPART. MLN 576	QUOTE ANNUE	COMPENS. RIPARTO F.N.T 1995	RESIDUI 1995	EROGAZIONI 1996 (COL. 8 +/- 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3 + 7)	9	10	11
FRIULI-V.G.	1,7580	19,03	3.806	17 886	21.074			(*) 3.230		3.230	3.230,000
SARDEGNA	1,7260	18,68	3.736	29 438	20.687	23,070	133	3.869	(388,144)	3.869	3.480,856
SICILIA	5,4300	58,78	11.756	319.056	65.094	72,595	418	12.174		12.174	12.174,000
VALLE D'AOSTA	0,3240	3,51	702			4,335	25				
TOTALE	9,2380	100,00	20.000	366.440	106.855	100,000	576	19.273	(388,144)	19.273	(**) 18.884,856

(*) IMPORTO RIMODULATO SULLA BASE DEL DISAVANZO DI COL. 4 x 0,1806
(**) IMPORTO AL NETTO DI L. 388,144 MILIONI ATTRIBUITI ALLA REG. PUGLIA (18 884,856 + 388,144 = 19 273 MLD)

96A7798

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Cavour a r.l., in Verona.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Cavour a r.l., con sede in Verona, vicolo S. Domenico, 8, costituita per rogito notaio Innocenzi Dario in data 1° febbraio 1983, rep. n. 29520, registro società n. 17087, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2124/196600.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;

all'ufficio II.DD.;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 14 novembre 1996

Il direttore reggente: PISA

96A7796

DECRETO 14 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Valpantena 72, in Verona.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 codice civile e delle leggi 17 luglio 1975 n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Valpantena 72, con sede in Verona, via Valerini n. 5, costituita per rogito notaio Bernardelli Battista in data 28 gennaio 1972, rep. n. 59264, registro società n. 6880, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1350/118189.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;

all'ufficio II.DD.;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 14 novembre 1996

Il direttore reggente: PISA

96A7797

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 ottobre 1996.

Impegno di spesa a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di progetti nelle regioni Campania e Sicilia nell'ambito dei progetti non cofinanziati - FIO 85.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985 della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/1986, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 173685 del 4 agosto 1995 con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1995, in termini di competenza e cassa, di L. 39.979.927.000 a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale «Disinquinamento Arno - FIO D» corrispondente ai progetti 108 e 109 di cui alla delibera Cipe 6 febbraio 1986;

Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, che consente di impegnare le spese derivanti da accordi internazionali;

Considerato che per i sopracitati progetti n. 108 e 109 a valere sui fondi statali già trasferiti su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal Cipe;

Atteso, quindi, che la sopracitata somma di L. 39.979.927.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti FIO 1985 immediatamente eseguibili;

Ritenuto di dover impegnare, della somma resasi disponibile di complessive lire 39.979.927.000, lire 17.631.430.270, a favore dei progetti non cofinanziati FIO 1985;

Decreta:

Art. 1

La somma di L. 17.631.430.270 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 5.272.000.000 da devolvere a favore della regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 56 «Centro direzionale di Napoli - Costruzione manufatti edilizi per l'interramento ferroviario CTP e SFSM»;

l'importo di L. 12.359.430.270 da devolvere a favore della regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 104 «Completamento ospedale regionale di Messina contrada Papardo».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 17.631.430.270 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1996

Il direttore generale: BUTTI

96A7799

DECRETO 25 ottobre 1996

Impegno di spesa a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di progetti «Ambiente Abruzzo III - FIO B».

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 193010 dell'8 ottobre 1996, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1996, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 9.995.047.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 34, 36 e 37 della regione Abruzzo «Ambiente Abruzzo III - FIO B»;

Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, che consente di impegnare le spese derivanti da accordi internazionali;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1993 con la quale è stato revocato il finanziamento del sopraindicato progetto n. 34;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Ritenuto di dover impegnare la tranche BEI di L. 9.995.047.000 per l'ulteriore finanziamento dei richiamati progetti numeri 33, 36 e 37 «Ambiente Abruzzo III - FIO B»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 9.995.047.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo per l'ulteriore finanziamento dei progetti cofinanziati numeri 33, 36 e 37.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 9.995.047.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 ello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A7800

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 novembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fin.C.Ass. S.a.s. di Donato Egidio & C.», in Nocera Inferiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la lettera in data 15 ottobre 1996, n. 626756, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha proposto l'adozione nei confronti della «Fin.C.Ass. S.a.s. di Donato Egidio & C.», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 79 del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la relazione allegata alla predetta lettera del 15 ottobre 1996 nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono il presupposto per la proposta anzidetta e che si intendono qui integralmente recepiti;

Considerato che la predetta società è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevista dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449/1959;

Visto l'art. 79 del citato decreto legislativo n. 175/1995 il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la lettera in data 31 ottobre 1996 con la quale l'ISVAP ha comunicato, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società sopra menzionata;

Decreta:

La «Fin.C.Ass. S.a.s. di Donato Edigio & C.», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Adolfo Bittarelli.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà, provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della sopraindicata società, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso secondo quanto disposto dall'art. 79 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1996

Il Ministro: BERSANI

96A7795

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 novembre 1996

Autorizzazione alla Winterthur Assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa a tutti i rischi e rami di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, non ancora autorizzati.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e le norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984 e 8 febbraio 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciati alla società Winterthur Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2,

Vista l'istanza con la quale la società Winterthur Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami: altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami films, bestiame e grandine; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego e riassicurativa nei rami malattia; corpi di veicoli aerei; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami films e bestiame; R.C. aeromobili; credito, con esclusione del credito ipotecario navale già autorizzato; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego; tutela giudiziaria e assistenza di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 14 novembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa vigente, ivi compreso quanto

indicato dall'art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 175/1995 con riferimento allo statuto dell'impresa richiedente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Winterthur Assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Winterthur Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2, previa approvazione dello statuto, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami: altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami films, bestiame e grandine; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego, e riassicurativa nei rami malattia; corpi di veicoli aerei; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami films e bestiame; R.C. aeromobili; credito, con esclusione del credito ipotecario navale già autorizzato; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego; tutela giudiziaria e assistenza, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A7806

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alla deliberazione della facoltà di scienze politiche del 20 maggio 1996, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 22 e 26 luglio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'udienza dell'11 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 1° agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte «Prima», titolo IV, gli articoli da 14 a 22 relativi al corso di laurea in scienze politiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Art. 14. — Alla facoltà di scienze politiche afferiscono il corso di laurea in scienze politiche e il corso di diploma in servizio sociale.

Art. 15. — Secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ateneo e dall'art. 11.2 della legge n. 341/1990, il consiglio di facoltà, con un regolamento didattico, disciplina le modalità attraverso le quali vengono definiti i piani ufficiali degli studi del corso di laurea e del corso di diploma.

Il consiglio di facoltà propone al senato accademico il numero degli iscritti al primo anno del corso di diploma, sulla base delle risorse disponibili e delle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'art. 9.4 della legge n. 341/1990. Potrà anche programmare le iscrizioni al primo anno del corso di laurea, in conformità della legislazione vigente, ove se ne ravvisi la necessità in ordine alle esigenze della formazione professionale e culturale degli studenti.

Art. 16 *(Corso di laurea in scienze politiche).* — Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico. Ha durata quadriennale e si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione.

I bienni di specializzazione nei quali si articola il corso di laurea in scienze politiche sono:

1) indirizzo politico-amministrativo;
2) indirizzo politico-economico;
3) indirizzo politico-internazionale;
4) indirizzo storico-politico;
5) indirizzo politico-sociale.

Art. 17. — Il corso di laurea comprende venticinque annualità d'insegnamento, di cui quattro relative a due lingue straniere.

Il biennio propedeutico comprende dodici annualità d'insegnamento fondamentali obbligatorie, di cui due relative ad una lingua straniera. Il biennio di specializzazione comprende tredici annualità d'insegnamento di cui cinque obbligatorie per ciascun indirizzo. Sono anche obbligatorie due annualità d'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella prescelta nel primo biennio

Gli insegnamenti linguistici saranno stabiliti secondo le modalità contenute nel regolamento didattico di facoltà.

Art. 18. — Gli insegnamenti annuali fondamentali di cui alle aree disciplinari indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 1995, sono i seguenti:

Primo anno

Istituzioni di diritto pubblico (N09X),
Istituzioni di diritto privato (N01X);
Scienza politica (Q02X);
Storia delle dottrine politiche (Q01B),
Storia contemporanea (M04X);
Prima lingua straniera

Secondo anno

Sociologia (Q05A),
Economia politica (P01A),
Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X);
Diritto internazionale (N14X);
Statistica (S01A),
Prima lingua straniera

Terzo anno.

a) Indirizzo politico amministrativo:
Diritto amministrativo (N10X);
Scienza dell'amministrazione (Q02X),
Diritto dell'economia (N05X);
Seconda lingua straniera.

b) Indirizzo politico-economico.
Contabilità nazionale (S02X);
Economia politica (P01A);
Politica economica (P01B);
Seconda lingua straniera.

c) Indirizzo politico-internazionale:
Organizzazione internazionale (N14X),
Relazioni internazionali (Q02X);
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X),
Seconda lingua straniera

d) Indirizzo storico-politico:
Storia moderna (M01X);
Storia delle istituzioni politiche (Q01C);
Storia economica (P03X).
Seconda lingua straniera.

e) Indirizzo politico-sociale
Sociologia (Q05A);
Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A),
Sociologia del diritto (Q05F);
Seconda lingua straniera

Quarto anno

a) Indirizzo politico-amministrativo
Diritto amministrativo (N10X),
Istituzioni di diritto e procedura penale (N17X);
Seconda lingua straniera

b) Indirizzo politico-economico
Scienza delle finanze (P01C),
Analisi economica (P01A),
Seconda lingua straniera

c) Indirizzo politico-internazionale.
Diritto delle Comunità europee (N14X);
Geografia politica ed economica (M06B);
Seconda lingua straniera

d) Indirizzo storico-politico
Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C);
Storia contemporanea (M06X);
Seconda lingua straniera.

e) Indirizzo politico-sociale:
Storia del pensiero sociologico (Q05A),
Sociologia politica (Q05E);
Seconda lingua straniera.

Art. 19. — Il terzo ed il quarto anno saranno completati da sei annualità d'insegnamento (opzionali) nella misura di tre per ciascun anno, di cui almeno quattro tra quelli indicati dal regolamento didattico della facoltà come caratterizzanti l'indirizzo ed attivati dal consiglio di facoltà nel piano didattico annualmente predisposto all'inizio dell'anno accademico. Il consiglio di facoltà stabilirà la durata semestrale o annuale degli insegnamenti predetti e la loro eventuale struttura modulare, secondo quanto previsto dall'art 11.2 della legge 19 novembre 1990, n 341

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Catania, 31 ottobre 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A7808

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni,

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania emanato con decreto rettorale 6 maggio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996 e particolarmente l'art. 20 allegato «A»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione della facoltà di «Magistero» in facoltà di «Scienze della formazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1995,

Viste le delibere della facoltà di magistero, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 4, 22 e 26 luglio 1996, concernenti la modifica allo statuto per la trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione,

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella «A» dell'art. 20 dello statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato ai sensi della legge n. 168/1989 con decreto rettorale del 6 maggio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996 la dizione facoltà di magistero viene sostituita con la dizione facoltà di scienze della formazione, che rilascia i seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in scienze dell'educazione;

diploma di laurea in pedagogia (ad esaurimento);

diploma di laurea in lingue straniere (in via transitoria fino all'eventuale istituzione o attivazione di una nuova facoltà di lingue e letterature straniere, o fino a quando non sarà unificato con quello attivato nella facoltà di lettere e filosofia);

diploma di laurea in materie letterarie (per gli studenti già iscritti al suddetto corso di laurea e fino all'anno accademico 1998-99 - decreto ministeriale 26 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1996, n. 141);

diploma triennale di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari (per gli studenti già iscritti al suddetto diploma e fino all'anno accademico 1997-98 - decreto ministeriale 26 giugno 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996)

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

nella parte «Prima» - Titolo XII la facoltà di magistero viene trasformata in facoltà di scienze della formazione.

TITOLO XII

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Art 130. — La facoltà rilascia i seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in scienze dell'educazione;

diploma di laurea in pedagogia (ad esaurimento);

diploma di laurea in lingue straniere (in via transitoria fino all'eventuale istituzione o attivazione di una nuova facoltà di lingue e letterature straniere, o fino a quando non sarà unificato con quello attivato nella facoltà di lettere e filosofia);

diploma di laurea in materie letterarie (per gli studenti già iscritti al suddetto corso di laurea e fino all'anno accademico 1998-99 - decreto ministeriale 26 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1996, n. 141);

diploma triennale di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari (per gli studenti già iscritti al suddetto diploma e fino all'anno accademico 1997-98 - decreto ministeriale 26 giugno 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 5 novembre 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A7809

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, relativa alla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e negli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995, contenente la nuova tabella XV-*ter*, relativa all'adeguamento e riorganizzazione del corso di laurea in psicologia dell'Università di Cagliari;

Viste le delibere della facoltà di magistero del 19 aprile 1996 e 4 luglio 1996, intese ad ottenere il riordinamento del corso di laurea in psicologia in adeguamento alla nuova tabella XV-*ter*;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in date 15 luglio 1996 e 29 luglio 1996, hanno approvato il riordinamento del corso di laurea in psicologia in base alla predetta tabella;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota rettorale n. 1620 del 6 agosto 1996;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in psicologia, di cui alla tabella XV-*ter* allegata al regio decreto n. 1652/1938;

Vista la nota ministeriale n. 1784 del 24 settembre 1996, contenente dei rilievi in merito alla proposta della facoltà e inviata al Consiglio universitario nazionale per il parere di competenza;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella adunanza dell'11 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

L'art. 48, relativo al corso di laurea in psicologia, è modificato in adeguamento alla tabella XV-*ter* di cui al decreto ministeriale 17 luglio 1995, è così sostituito:

«Art. 48. — Presso la facoltà di scienze della formazione è istituito il corso di laurea in psicologia.

Il titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia dello sviluppo e della formazione;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni sociali;

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Biennio propedeutico

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E07X Farmacologia;

E13X Biologia applicata,

F22A Igiene generale ed applicata,

L12A Letteratura italiana;

M02A Storia moderna;

M04X Storia contemporanea,

M05X Discipline demoetnoantropologiche,

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08A Storia della filosofia;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Triennio di indirizzo

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle tecniche di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'Università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame

A) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA FORMAZIONE

Aree disciplinari

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o M10A, psicologia generale.e/o M11A, psicologia dello sviluppo e dell'educazione, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11B Psicologia sociale o M11C, psicologia del lavoro e applicata, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E, Psicologia clinica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

E07X Farmacologia;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22A Igiene generale ed applicata

L09A Glottologia e linguistica;

L09H Didattica delle lingue moderne;

L12A Letteratura italiana;

L12C Critica letteraria;

M02A Storia moderna;

M04X Storia contemporanea;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologie e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

B) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

Aree disciplinari

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M10A Psicologia generale, due annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, tre annualità;

M11E Psicologia clinica, una annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

E07X Farmacologia;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

L12A Letteratura italiana;

M02A Storia moderna;

M04X Storia contemporanea;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

C) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA GENERALE E SPERIMENTALE.

Aree disciplinari

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;

E07X Farmacologia;

F22A Igiene generale ed applicata;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

S01A Statistica.

D) *Triennio* - INDIRIZZO DI PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ.

Aree disciplinari

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica e/o M11E Psicologia clinica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

E07X Farmacologia;

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N17X Diritto penale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1996

Il rettore: MISTRETTA

96A7810

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 giugno 1996, n. 559/C. 9708.12982. D (1).

Art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Tasse sulle concessioni governative, soppressione. Modalità di rinnovo delle licenze di polizia. Vigenza tasse di concessione regionale e comunale.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando generale della Guardia di finanza

A seguito dell'emanazione della circolare n. 559/C. 612.12982. D (1), in data 22 gennaio 1996, sono pervenuti numerosi quesiti da parte di prefetture, comuni, nonché da parte di associazioni di categoria, con i quali è stato chiesto di conoscere se a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549 devono ritenersi abrogate anche le tasse di concessione comunali corrisposte per atti e provvedimenti dei comuni.

Al riguardo si ritiene di dover chiarire che per quel che concerne gli atti ed i provvedimenti la cui emanazione è di competenza propria dei comuni nulla è innovato rispetto alla precedente disciplina, sia per quel che concerne le procedure di rinnovo automatico delle autorizzazioni, successivamente al primo rilascio, sia per quanto riguarda il pagamento della richiamata tassa di concessione comunale, la quale non viene espressamente abrogata dalla legge n. 549/1995.

In ragione di ciò, nella circolare in argomento non si fa mai riferimento a tale tipo di tributo dovuto ai suddetti enti locali, ovvero al decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 che lo ha istituito, né tanto meno al decreto ministeriale 29 novembre 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 14 dicembre 1978, n. 702), che ha individuato gli atti ed i provvedimenti soggetti a tassa di concessione comunale, in applicazione del citato decreto-legge n. 702/1978, nel quale viene peraltro precisato che «le tasse di concessioni comunali sono dovute in sostituzione e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative».

È pur vero che nell'allegato *A)* alla circolare vengono indicati anche provvedimenti trasferiti nella competenza dei comuni, ma si ritiene di dover osservare che in tale allegato sono stati riportati tutti gli atti ed i provvedimenti compresi nel titolo III «Pubblica sicurezza» - Sez. I, II, III e IV, della tabella allegata al decreto ministeriale 20 agosto 1992 in quanto il comma 138 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 richiama espressamente tale decreto ministeriale.

Occorre però tener conto del fatto che nelle premesse del decreto ministeriale 20 agosto 1992, come integrate dall'art. 2 del successivo decreto ministeriale 2 settembre 1992, viene precisato che «gli atti e provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di

concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative». Precisazione quest'ultima che è stata poi integralmente riportata anche nel decreto ministeriale 28 dicembre 1995, adottato in attuazione della legge n. 549/1995, prima dell'indicazione delle tariffe sulle concessioni governative vigenti a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Alla luce di quanto precede, va chiarito che, per il rinnovo automatico della licenza, la presentazione della «dichiarazione di prosecuzione dell'attività», di cui è cenno nella circolare n. 559/C.612 12982. D (1), in data 22 gennaio 1996, è valutata indispensabile in tutti quei casi in cui per il rinnovo della licenza medesima non è dovuta né la tassa di concessione governativa, né quelle di concessione regionale o comunale, poiché in siffatte circostanze mancherebbe contezza della volontà dell'interessato di proseguire nello svolgimento di quella determinata attività per l'anno successivo.

Viceversa, nell'ipotesi in cui il rinnovo della licenza sia subordinato al pagamento di una tassa di concessione regionale o comunale, la manifestazione di volontà dell'interessato di proseguire nell'attività deve ritenersi comprovata da «fatti concludenti»: il pagamento della tassa dovuta.

Si pregano i signori prefetti di voler comunicare, nelle forme ritenute più opportune, il contenuto della presente circolare alle amministrazioni comunali rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, mentre i signori commissari del Governo sono pregati di fornire analoga comunicazione alle rispettive amministrazioni regionali.

Roma, 8 novembre 1996

p. *Il Ministro:* MASONE

96A7815

CIRCOLARE 30 ottobre 1996, n. 559/C.17634.12982(23).

Requisiti dell'ottima condotta e della buona condotta. Sentenze numeri 440/1993 e 311/1996 della Corte costituzionale.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando generale del Corpo della Guardia di finanza

La Corte costituzionale, con la sentenza 25 luglio 1996 n. 311, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 31, del 31 luglio u.s., ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nella parte in cui (al n. 5) prescrive per il rilascio del decreto di nomina a guardia giurata il possesso del requisito dell'«ottima condotta politica e morale».

L'Alta Corte ha preliminarmente osservato come, in linea di principio, sia pienamente ammissibile condizionare l'accesso ai pubblici impieghi ovvero il conseguimento di atti autorizzatori all'esistenza in capo all'interessato di requisiti, quali quello in parola o di analoga natura, valutabili sulla base di condotte e comportamenti non necessariamente a rilevanza penale.

Tuttavia questo apprezzamento deve tener conto dei principi di libertà di pensiero e di opinione, di uguaglianza e del diritto alla difesa sanciti dalla Costituzione e ribaditi in diverse sentenze intervenute sulla materia.

Sulla base di ciò la Corte costituzionale ha ritenuto che l'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza presenti vizi di legittimità sotto tre diversi profili.

In primo luogo, esso è stato censurato nella parte in cui fa riferimento ad una «buona condotta politica», inconciliabile con il divieto di discriminazione delle opinioni politiche ed ideologiche espresso, in linea generale dall'art. 3, commi 1 e 2, e confermato, in relazione a specifici diritti, dagli articoli 18, 21, 22, 49 e 98 della stessa Costituzione.

In secondo luogo, la norma in parola eccede i limiti sanciti dalla Costituzione nella parte in cui stabilisce come parametro di valutazione una generica condotta morale, consentendo così di giudicare la personalità dell'interessato su aspetti che riguardano esclusivamente la vita privata. Al contrario il prefetto deve limitare la propria valutazione a quegli aspetti della moralità della persona che hanno una concreta incidenza nella attitudine dell'individuo a ricoprire i compiti di guardia giurata.

In terzo ed ultimo luogo, si è ritenuto illegittimo l'articolo in questione nella parte in cui prescrive per l'approvazione della nomina a guardia giurata il requisito dell'«ottima condotta», mentre per l'accesso ai corpi di polizia viene richiesto soltanto il requisito minore della «buona condotta».

Tenuto conto di ciò, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato nei termini suddetti l'incostituzionalità dell'art. 138, n. 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha precisato che le competenti autorità amministrative, nelle more di un intervento del legislatore, applicheranno la norma suddetta nei limiti esplicitati nella motivazione della sentenza.

Ciò premesso, sembra opportuno svolgere alcune considerazioni al fine di poter dare piena attuazione al dispositivo della sentenza soprariassunta.

Si deve, in primo luogo, tener presente che effetto principale della declaratoria di illegittimità è costituito dal fatto che agli aspiranti alla nomina di guardia giurata può essere richiesta, non la condizione soggettiva più rigorosa, dell'ottima condotta, bensì quella, più lieve, della buona condotta.

L'Alta Corte, anche richiamandosi alla propria sentenza n. 440/1993, con cui si è evidenziata la necessità che l'apprezzamento della buona condotta fosse legato alla tutela di specifiche esigenze onde evitare possibili arbitri, ha manifestato l'avviso che la pubblica amministrazione possa, anche nell'attuale assetto normativo, procedere ad una valutazione del requisito in parola.

Si può inoltre osservare che la buona condotta richiesta per la nomina a guardia giurata ai sensi dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non differisce ne nella natura, né nelle finalità perseguite dall'analoga condizione soggettiva prevista dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ne deriva allora che da parte dell'Autorità la buona condotta dovrà essere accertata negli stessi termini anche con riferimento alle istanze riguardanti la concessione degli altri titoli di polizia, diversi dal decreto di nomina a guardia giurata, per la quale questa condizione è prevista.

Il richiamo alla predetta sentenza n. 440 del 1993, che censurava gli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per gli aspetti contenutistici del requisito richiesto e per il carico dell'onere probatorio all'interessato, induce questo Ministero a sottolineare innanzi tutto che l'accertamento stesso deve essere svolto ad esclusiva cura dell'amministrazione, senza porre alcun onere a carico dell'interessato, secondo criteri univoci, che ne garantiscano l'assoluta trasparenza.

Relativamente a questo secondo aspetto si rende, necessario individuare i parametri di giudizio che siano, da un lato, rispettosi dei principi di libertà fissati dalla Costituzione, dall'altro, in grado di incanalare l'azione dell'amministrazione in maniera coerente con gli interessi pubblici cui sovrintende, e comunque tale da consentire all'interessato di ricostruirne l'*iter* logico-giuridico.

Deve pertanto considerarsi escluso qualunque sindacato avente ad oggetto le convinzioni e i comportamenti di natura politica della persona, salvo che essi non costituiscano reato.

Potranno essere invece oggetto di valutazione, sotto il profilo morale i comportamenti tenuti dall'individuo, con l'avvertenza che non dovranno essere prese in considerazione circostanze che attengono alla vita privata, bensì solo fatti specifici ed obiettivamente verificabili che si sono manifestati nell'ambito della vita associata anche familiare. (In tal senso si e espressa la stessa Corte costituzionale nella pronuncia n. 108/1994 richiamata nella sentenza in argomento).

In ogni caso le autorità potranno prendere in considerazione solo comportamenti verificatisi nella vita dell'individuo che siano idonei a rivelare il grado di affidabilità ai fini dell'espletamento di un'attività soggetta ad autorizzazione di polizia.

Poiché parametri oggettivi sono spesso individuati da disposizioni di legge in vigore attinenti ai requisiti morali richiesti per varie attività, si ritiene di poter sostenere, almeno in linea generale, che non sussista la buona condotta — oltre che nei confronti delle persone che si trovino nelle altre condizioni indicate nell'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — anche nei seguenti altri casi:

a) nelle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad esclusione delle situazioni di fallimento, i cui effetti interdittivi rimangono disciplinati dalle norme di settore;

b) nelle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, concernente l'individuazione di cause ostative a ricoprire cariche presso enti locali;

c) nelle persone recidive a norma del codice penale;

d) nelle persone nei cui confronti sia stata adottata la misura del soggiorno cautelare, ai sensi dell'art. 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o una delle misure interdittive di cui alla legge n. 575/1965 e successive modificazioni o integrazioni;

e) nelle persone alle quali siano stati inflitti i divieti di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, contemplati all'art. 6 della legge n. 401/1989 e all'art. 2 della legge n. 205/1993, ovvero la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n. 401/1989 per la turbativa delle sopradette competizioni;

f) nelle persone alle quali siano state inflitte sanzioni amministrative contemplate dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, ovvero il provvedimento cautelare della chiusura dei pubblici esercizi previsto dall'art. 79, sesto comma, del medesimo decreto;

g) nelle persone che non abbiano cambiato condotta, alla luce di aggiornati elementi forniti dagli organi di polizia, malgrado l'avviso di cui all'art. 4 della legge n. 1423/1956, e in quelle rimpatriate a norma dell'art. 2 della stessa legge, finché perdurano gli effetti dei provvedimenti;

h) nelle persone nei cui confronti sono stati comunque acquisiti elementi di responsabilità per un delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore a tre anni, o nei cui confronti è stata adottata una misura cautelare personale per uno dei delitti indicati nelle lettere precedenti.

Non possano inoltre considerarsi di buona condotta le persone segnalate dagli organi di polizia come autori dei fatti costituenti illecito amministrativo indicati nei punti surrichiamati, ovvero come persone pericolose per la sicurezza pubblica, quando è in corso il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Nei casi in cui sia tuttora in corso il procedimento penale, amministrativo o di prevenzione relativo alle fattispecie sopra elencate, saranno comunque valutati a favore dell'interessato gli elementi risultanti dagli accertamenti di polizia o dagli atti dei relativi procedimenti eventualmente acquisiti, da cui può desumersi l'insussistenza o irrilevanza dei fatti originariamente contestati o l'estraneità della persona.

Saranno, inoltre, acquisiti, anche d'ufficio, e valutati a favore dell'interessato gli elementi successivi alla definizione dei predetti procedimenti, che lasciano presumere un reale ravvedimento o la buona condotta e, comunque, i provvedimenti di proscioglimento non impugnati e quelli di riabilitazione. Per quanto concerne le sanzioni o misure applicate in via amministrativa, le SS.LL. potranno considerare il decorso di non meno di due anni senza ulteriori rilievi come tempo sufficiente per esprimersi sulla buona condotta dell'interessato.

Premesso che l'accertamento della buona condotta non esaurisce la gamma delle valutazioni rimesse alle SS.LL. circa le possibili controindicazioni per l'ordine e la sicurezza pubblica, appare comunque necessario che nel corso dell'istruttoria venga prestata particolare cura affinché siano evitati tentativi di elusione delle difese apprestate dall'ordinamento.

Occorrerà in particolare valutare, quando la legge espressamente lo consente (art. 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), gli elementi di fatto che possono comportare il rischio di abusi dell'autorizzazione o licenza di polizia.

In tale contesto saranno valutate le condotte attinenti alla vita di relazione dell'interessato con riguardo pure alle segnalazioni di abituale frequentazione di pregiudicati o persone pericolose per la pubblica sicurezza, sempre che da tali segnalazioni possa desumersi il rischio di abuso del titolo di Polizia.

Appare altresì necessario che una speciale attenzione dovrà essere posta al fine di prevenire tentativi di interposizione — di familiari, conviventi o altre persone di fiducia o prestanomi — indirizzando opportunamente sia gli accertamenti istruttori, sia i controlli successivi, al fine di dare compiuta applicazione al divieto stabilito dall'art. 8 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I signori questori valuteranno, inoltre, la possibilità di attivare, se ne ricorrono i presupposti, le indagini e le proposte per l'applicazione delle misure interdittive e di prevenzione di cui alle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si raccomanda, altresì, che i provvedimenti di tenore negativo fondati sull'inesistenza della buona condotta, siano sorretti da un'adeguata motivazione, così come del resto prescrive l'art. 3 della legge n. 241/1990, che illustri l'*iter* logico-giuridico seguito dalla autorità nell'adozione delle proprie decisioni, consentendo così all'interessato di azionare il proprio diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Poiché l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 ha delegato ai sindaci l'esercizio delle funzioni amministrative relative a numerose licenze di pubblica sicurezza, si pregano i signori prefetti di voler portare a conoscenza dei comuni delle rispettive province le indicazioni sopraespresse.

Su quanto sopra tornerà gradito ricevere un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7816

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208.

Procedure di valutazione di impatto ambientale.

A tutte le amministrazioni dello Stato

Alle regioni

Alle province

Ai comuni

Ai commissari di Governo

e, per conoscenza,

Alla Commissione per le Comunità europee

La procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, persegue la finalità — di cui si fa, del resto, espressamente, carico l'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, che disciplina l'istruttoria — di verificare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale.

Presupposto, dunque, per il corretto svolgimento di tale procedura appare essere necessariamente la prospettazione del progetto dell'intera opera rientrante in una delle categorie di cui al primo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988 o di quello relativo alla globalità degli interventi su opere già esistenti, ove si versi nell'ipotesi prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Tale esigenza è particolarmente evidente per quelle opere che non possono essere concepite fin dall'inizio se non unitariamente, come è il caso, ad esempio, degli impianti industriali, ma deve ritenersi ugualmente presente anche per le opere suscettibili di realizzazioni frazionate nel tempo nonché per gli interventi su opere esistenti che si atteggino come modifiche progressive delle stesse.

Non a caso, del resto, l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, nell'individuare i progetti di massima da sottoporre alla procedura di V.I.A. avverte la necessità di precisare, proprio in relazione alle autostrade e alle vie di rapida comunicazione (comma 2, lettera *e)* — ovverosia alle opere che con maggior frequenza danno luogo a realizzazioni o interventi per fasi parziali — che i progetti da comunicare devono intendersi «riferiti all'intero tracciato» «ovvero a tronchi funzionali» da sottoporre alle procedure di riferimento purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale.

Il che risponde, poi, alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opera, anche le

interazioni degli impatti indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere (o sia inevitabile che vengano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa.

In questa prospettiva, particolare attenzione deve essere posta nella effettuazione della procedura di V.I.A., allorché ci si trovi in presenza di iniziative che tendano a modificare sostanzialmente, ai sensi del comma secondo dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, le caratteristiche di opere già esistenti non sulla base di un progetto di unitaria attuazione, ma in via di progressivo adeguamento.

Tra tali iniziative non possono non rientrare anche le terze corsie autostradali aggiuntive.

Il citato comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, infatti, menziona espressamente le opere suddette fra gli interventi comportanti una modifica sostanziale delle opere varie preesistenti.

Per esse sarebbe, dunque, richiesta la procedura di V.I.A., ove quest'ultima non fosse espressamente esclusa dalla norma, con previsione derogatoria, in relazione alle affermate esigenze di sicurezza del traffico e del mantenimento del livello di esercizio.

Poiché, però, su tale deroga si è espressa negativamente la Commissione CEE con il parere del 7 luglio 1993, è evidente che le opere in questione restano assoggettate, alla pari di tutti gli altri interventi previsti dal più volte menzionato art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, alla procedura di V.I.A.

Nell'ipotesi anzidette, la eventuale pronuncia sulla compatibilità ambientale emessa su singoli progetti può rivelarsi non esaustiva di tutti gli elementi istruttori richiesti, venendosi, ad esempio, a modificare, per effetto della prospettazione di un intervento successivo, relativo ad altro tratto della stessa opera, la originaria previsione di impatto ambientale, a causa di una più diffusa utilizzazione dell'opera stessa, indotta dall'intervento originariamente non previsto.

Verificandosi una siffatta eventualità, occorre distinguere le ipotesi in cui il nuovo intervento produca effetti ambientali indotti su parti di opere esistenti non interessate da alcun ulteriore intervento, da quelle nelle quali tali effetti si producano a carico di opere distintamente progettate e sottoposte alla procedura di V.I.A., ma non ancora realizzate.

Nel primo caso, evidentemente, non essendovi spazio per una valutazione di impatto ambientale sull'esistente, l'apprezzamento degli effetti indotti costituirà uno degli aspetti della V.I.A. relativa al nuovo progetto.

Nel secondo caso, invece, le procedure di V.I.A. relative alle opere correlate, ancorché già positivamente espletate, dovranno essere evidentemente rinnovate insieme con quella afferente la nuova proposta, per tener conto degli eventuali ulteriori impatti derivanti da quest'ultima.

Né può considerarsi preclusivo di tale doverosa rivalutazione l'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, ai sensi del quale «il giudizio di compatibilità ... è reso con atto definitivo,» giacché tale indicazione deve, in ossequio, al principio generale della presupposizione, vigente nel nostro ordinamento, necessariamente correlarsi alla completezza della progettazione portata alla valutazione.

Diversamente, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di V.I.A., attraverso la sottoposizione ad essa di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento circa i «livelli di qualità finale», di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamente non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali di questo Ministero e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge.

Va aggiunto che la rivalutazione delle pronunce già emesse, al verificarsi dei presupposti sopraindicati, non incontra ostacolo neppure nell'avvenuta indizione delle gare di appalto sui relativi progetti, ridondando a carico del soggetto appaltante le eventuali conseguenze nei rapporti con i terzi, derivanti da una inadeguata o parziale progettazione, che non si sia data carico fin dall'inizio, della globalità dell'intervento.

Il Ministro: RONCHI

Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 259

AVVERTENZA:

La presente circolare, già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1996, viene ripubblicata dopo la registrazione effettuata dalla Corte dei conti, che ha ritenuto trattarsi di atto sottoposto al controllo preventivo di legittimità.

96A7813

CIRCOLARE 8 ottobre 1996, n. **GAB/96/15326.**

Principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale.

A tutte le amministrazioni dello Stato
Alle regioni
Alle province
Ai comuni
Ai commissari di Governo
e, per conoscenza:
Alla Commissione per la Comunità europee

Per definire compiutamente il quadro logico, tecnico e giuridico nel quale si colloca la procedura di valutazione di impatto ambientale e, quindi, individuare i principi che devono guidarla, occorre muovere dalla constatazione

che essa, come risulta, del resto, espressamente dal preambolo alla direttiva 85/337/CEE, costituisce uno degli strumenti necessari per realizzare l'obiettivo più generale della protezione dell'ambiente e della qualità della vita.

Più in particolare, è stato sottolineato, a livello comunitario, che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio i guasti ambientali, tenendo conto, in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, delle eventuali ripercussioni sull'ambiente, attraverso l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni.

Coerentemente con tale obiettivo la V.I.A., per sua natura, non puo e non deve essere limitata alla compatibilità o meno del progetto, di volta in volta oggetto di esame, con l'ambiente sul quale esso viene specificamente ad incidere.

Una siffatta restrittiva configurazione dell'istituto appare del tutto inadeguata alla responsabilità che la CEE ha inteso addossare agli Stati membri in materia di qualità della vita, responsabilità che va riferita, evidentemente, al livello sovranazionale, come e, del resto, confermato dall'art. 7 della direttiva, riguardante, l'obbligo di circolarità delle informazioni concernenti le ripercussioni ambientali di progetti nazionali su altri Stati membri.

Sussiste, peraltro, anche in sede comunitaria, una evidente incongruenza tra la funzione e gli scopi della V.I.A. e la sua collocazione procedurale a livello di singola progettazione, ovverosia in un momento in cui un insieme di scelte di principio appare già definito, laddove sarebbe stato più logico prevedere la sua applicazione a monte, nella fase di piano o di programma, per tenere conto, preventivamente, di tutte le alternative attivabili, come del resto, ora previsto dai disegni di legge n. 64, n. 149 e n. 422 attualmente all'esame del Senato.

La circostanza, tuttavia, che la valutazione avvenga, nell'attuale quadro normativo, sui singoli progetti non puo certamente alterarne il contenuto, che rimane quello di stabilire la sostenibilità di quel determinato progetto dall'ambiente.

Tale apprezzamento, che presuppone anche la stima della capacità di carico ambientale, non può trascurare, da un lato, gli impatti cumulativi e sinergici di piu progetti, dall'altro, la ricerca di altre soluzioni, non solo come individuazione di misure mitigative nell'ambito di quel determinato progetto, ma anche come alternativa a quest'ultimo.

E ben vero che allo stato attuale della normativa, in ragione dell'infelice scelta di impostazione di cui si è fatto cenno, il giudizio di compatibilità ambientale non può avere ad oggetto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione, ma ciò sembra significare esclusivamente che il Ministero dell'ambiente non può, in sede di V.I.A., incidere direttamente su tali contenuti imponendo prescrizioni che vadano in contrasto con tali strumenti primari.

Rientra, invece, nell'ambito di valutazione, proprio della V.I.A., il giudizio circa la non accettabilità dello specifico progetto, sotto il profilo ambientale, ove siano ipotizzabili scelte diverse, ancorché la loro concreta realizzazione richieda un intervento a monte sugli strumenti di piano e di programmazione in atto.

In questo caso, infatti, il Ministro dell'ambiente ha il potere-dovere di emettere un parere negativo sul progetto, posto che il suo giudizio non ha ad oggetto i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione, bensì esclusivamente la sostenibilità per l'ambiente di una determinata opera, ancorché conforme a tali atti, in comparazione con altre soluzioni accettabili, restando rimessa alla sede competente ogni decisione circa scelte diverse

Una volta affermato un siffatto principio, va da sé che la valutazione di impatto ambientale debba avere ad oggetto non solo i contenuti tecnici, ma, altresì, quelli economici del progetto esaminato, essendo di tutta evidenza che, a parità, ad esempio di ripercussioni ambientali, il parere positivo potrà riguardare il progetto meno costoso, ovvero, a parità di costi, quello avente minore impatto ambientale, attraverso comunque, una analisi dei costi e dei benefici sociali in rapporto ai costi ambientali.

Ciò, del resto, si ricava non solo dalla logica complessiva del sistema, quale si è sopra delineata, ma anche dalla specifica normativa tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, che prevede l'acquisizione, in sede di V.I.A., di una serie di elementi significativi.

A tale scopo vanno richiamati, ad esempio:

l'art. 4, comma 3 (illustrazione da parte del committente dei risultati dell'analisi economica dei costi e benefici nonché del tasso di redditività interna dell'investimento);

l'art. 4, comma 4, che in ottemperanza, del resto, ad una precisa indicazione contenuta nell'art. 2 dell'allegato III alla direttiva CEE, impone la prospettazione delle principali alternative prese in esame dal committente con l'indicazione delle principali ragioni delle scelte sotto il profilo dell'impatto ambientale;

l'allegato III, il quale, con riferimento alle infrastrutture lineari di trasporto, ovverosia alle opere che più delle altre sono suscettibili di soluzioni alternative, espressamente prevede che nella descrizione del progetto debba essere giustificata la scelta di tracciato, non solo raffrontando la soluzione prevista con altre alternative, ma evidenziando le motivazioni della scelta in base a parametri di carattere tecnico, economico e ambientale.

Fattori questi che danno ragione della pertinenza necessaria del giudizio ambientale anche a questi elementi.

Un siffatto quadro ricostruttivo, che appare coerente con i principi informatori della V.I.A. sia a livello comunitario, sia sotto il profilo concettuale e logico dell'istituto, non appare scalfito dalla circostanza che, in base all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale «costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale».

Tale previsione, infatti non può essere interpretata nel senso che il potere di valutazione ambientale sia un potere preordinato esclusivamente a muoversi nell'ambito degli strumenti primari, e debba limitarsi; quindi alla verifica di compatibilità delle specifiche soluzioni progettuali con l'ambiente nel quale, in base alla pianificazione, l'opera sia comunque destinata a collocarsi, ove coerente con detta pianificazione.

Infatti una siffatta riduttiva visione della V.I.A., appare inconciliabile con l'altra previsione, anch'essa contenuta nello stesso art. 3, terzo comma, secondo la quale il quadro di riferimento programmatico deve descrivere «le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatici».

Tale indicazione, infatti, non avrebbe alcuna utilità concreta se non riguardata alla luce del potere del Ministro dell'ambiente di valutare, in sede di V.I.A., le possibili soluzioni alternative, anche svincolate dallo strumento di pianificazione nel quale l'opera progettata si inserisce.

Il Ministro: RONCHI

Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 260

AVVERTENZA:

La presente circolare, già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1996, viene ripubblicata dopo la registrazione effettuata dalla Corte dei conti, che ha ritenuto trattarsi di atto sottoposto al controllo preventivo di legittimità.

96A7814

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esclusione dalla soppressione e dal trasferimento al comune di Thiesi dell'IPAB asilo infantile «S. Michele»

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1996, vistato dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'8 novembre 1996 al n 1237, è stata disposta la revoca della soppressione e del trasferimento al comune di Thiesi (Sassari) dell'IPAB asilo infantile «S. Michele», che mantiene la personalità giuridica pubblica.

96A7817

Esclusione dalla soppressione e dal trasferimento al comune di Mara dell'IPAB asilo infantile «Piu - Arru»

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1996, vistato dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'8 novembre 1996 al n. 1236, è stata disposta la revoca della soppressione e del trasferimento al comune di Mara (Sassari) dell'IPAB asilo infantile «Piu - Arru», che mantiene la personalità giuridica pubblica.

96A7818

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 novembre 1996 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Rudolf Hilber, console di Svizzera a Venezia,

Maarten Diederik Reuchlin, console generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano.

96A7819

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1996 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia viene autorizzata ad acquistare, in favore della propria azienda speciale per il porto di Chioggia, da proprietari vari, un terreno esteso per complessivi mq 13477 al prezzo di L. 606.465.000. Tale terreno, composto di più lotti, è sito in Chioggia - località Val da Rio, e distinto al catasto terreni del comune di Chioggia al foglio 35, numeri: 106, 110, 476, 109, 112, 113, 107, 114, 111, 458, 105.

96A7821

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 20 novembre 1996 l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 31 luglio 1984, modificato con decreto 19 settembre 1988, alla società Sirio S.p.a. Società fiduciaria e di revisione, con sede legale in Milano, iscritta al registro imprese di Milano al n. 266393 del tribunale di Milano, è stata dichiarata decaduta a far data dal 20 novembre 1996, a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1996 il decreto interministeriale 16 maggio 1995 con il quale la società «Fiduciaria atesina S.r.l.», con sede legale in Bolzano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Fiduciaria atesina STG S.r.l. Società fiduciaria e di revisione» e nell'estensione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

96A7822

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 25 novembre 1996

Dollaro USA	1499,99
ECU	1910,09
Marco tedesco	990,75
Franco francese	292,82
Lira sterlina	2521,18
Fiorino olandese	883,07
Franco belga	48,073
Peseta spagnola	11,780
Corona danese	258,08
Lira irlandese	2521,48
Dracma greca	6,298
Escudo portoghese	9,821
Dollaro canadese	1118,31
Yen giapponese	13,334
Franco svizzero	1174,71
Scellino austriaco	140,78
Corona norvegese	235,00
Corona svedese	226,48
Marco finlandese	329,05
Dollaro australiano	1218,74

96A7862

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Abano Terme

Con decreto 30 settembre 1996, n. TA-502/LW, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex pertinenza demaniale del canale Piovego, sito in comune di Abano Terme (Padova), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18, mappali n. 1396 (ex 933/a), n. 1397 (ex 933/b) e n. 1938 (ex 933/c), della superficie complessiva di Ha 0 08.67, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato in data 29 novembre 1994, in scala 1.2000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova che fa parte integrante del citato decreto.

96A7827

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte indirette erariali dovute da alcune ditte

Con decreto 14 ottobre 1996 la riscossione del carico tributario di L. 945 143 420, dovuto dalla ditta Rebin S.r.l., con sede in Lecce, è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Puglia - sezione staccata di Lecce, nel provvedimento di esecuzione, determinarà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto 7 ottobre 1996 la riscossione del carico tributario di L. 1 428 042 832, dovuto dalla Grisolia Giovanni ed Ugo S.n.c., con sede in Imperia e dai soci Grisolia Giovanni e Grisolia Ugo è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Liguria - sezione staccata di Imperia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

96A7823

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità della sig.ra Nelly Citella, consistente in un immobile sito in Chiavari (Genova) del valore di circa L. 19 480 000.

96A7824

Autorizzazione all'associazione «Opera di soccorso dell'ordine di S. Giovanni in Italia - S.O.G.I.T. - Croce di S. Giovanni», in Trieste, ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1996 all'associazione «Opera di soccorso dell'ordine di S. Giovanni in Italia - S.O.G.I.T. - Croce di S. Giovanni», con sede in Trieste, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità della sig.ra Jolanda Bianchi, consistente nella porzione di un immobile sito in Trieste, via Pertsch n. 9 ed in un deposito di conto corrente e titoli di credito per un valore complessivo di L. 48 144 699.

96A7825

Rettifica di decreto di autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad acquistare un diritto di superficie.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1996 è rettificato il decreto ministeriale in data 3 luglio 1992 nel senso che l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare il diritto di superficie *ad aedificandum* su un terreno sito in Casciana Terme (Pisa) in prossimità della via II Giugno, individuato catastalmente al nuovo catasto terreni del comune di Casciana Terme al foglio 13, particelle 428, 429, 462, 463, ed al foglio 14, particelle 518 e 519, disposto dal comune di Casciana Terme

96A7826

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A I C n 649 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale CONVERTEN, 14 compresse 20 mg, numero di A I C 025681026

Società Neopharmed S p a , via Pordoi, 18 - 20021 Baranzate di Bollate (Milano)

Oggetto provvedimento di modifica modifica eccipienti (non di tipo I) Prolungamento della durata di validità del prodotto

È approvata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a trenta mesi

La composizione è così modificata

principio attivo invariato,
eccipienti amido di mais mg 20,0, amido pregelatinizzato mg 2,0.

Specialità medicinale CONVERTEN, 28 compresse 5 mg, numero di A I C 025681038

Società Neopharmed S p a , via Pordoi, 18 - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica modifica eccipienti (non di tipo I). Prolungamento della durata di validità del prodotto.

È approvata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a trenta mesi

La composizione è così modificata

principio attivo invariato;
eccipienti amido di mais mg 20,7, amido pregelatinizzato mg 4,6

Estratto provvedimento di modifica di A I C n. 651 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale ENAPREN, 14 compresse 20 mg, numero di A.I C. 025682028

Società Merck Sharp e Dohme S.p a , via G Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica modifica eccipienti (non di tipo I). Prolungamento della durata di validità del prodotto.

È approvata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a trenta mesi

La composizione è così modificata

principio attivo invariato,
eccipienti amido di mais mg 20,0, amido pregelatinizzato mg 2,0

Specialità medicinale ENAPREN, 28 compresse 5 mg, numero di A I C. 025682042

Società Merck Sharp e Dohme S p a , via G Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica modifica eccipienti (non di tipo I) Prolungamento della durata di validità del prodotto

È approvata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a trenta mesi

La composizione è così modificata

principio attivo invariato;
eccipienti amido di mais mg 20,7, amido pregelatinizzato mg 4,6.

Estratto decreto n 858/1996 del 16 ottobre 1996

Il decreto n. 659 del 17 giugno 1996 viene integrato con il seguente elenco di specialità medicinali ora autorizzate a nome della Sanofi Winthrop S p a , con sede in via Piranesi, 38 - Milano, codice fiscale 00730870151

AMIODAR

025035015, 20 compresse 200 mg

BIDIABE

019751027, 20 compresse

BIMIXIN

008477061, 16 compresse,
008477073, sciroppo 60 ml

BITEROL

026914022, soluzione aerosol 10 ml

CARPANTIN

023386042, flacone sciroppo 160 g,
023386055, gocce orali 15 ml;
023386067, gocce orali 30 ml.

CHENOSSIL

023203058, 20 capsule 250 mg,
023203060, 30 capsule 250 mg;
023203072, 40 capsule 250 mg

CONDOI

018920064, 2 compresse,
018920076, 10 compresse,
018920088, 20 compresse;
018920090, AD 5 supposte;
018920102, AD 10 supposte

CREATERGYL

021605011, 5 fiale liofilizzate 250 mg + 5 fiale 2,5 ml;
021605023, 2 fiale liofilizzate 500 mg + 2 fiale 4 ml;
021605035, 1 flacone liofilizzato 1000 mg + 1 fiale 5 ml;
021605047, 20 capsule 100 mg

DANATROL

025021041, 30 capsule 100 mg;
025021054, 30 capsule 200 mg,
025021066, 30 capsule 50 mg,

DEURSIL

023605013, 20 capsule 50 mg,
023605025, 40 capsule 50 mg,
023605037, 60 capsule 50 mg;
023605076, 20 capsule 150 mg,
023605088, 30 capsule 150 mg;
023605090, 40 capsule 150 mg,
023605102, 10 capsule 300 mg,
023605114, 20 capsule 300 mg;
023605126, «RR» 10 capsule 450 mg;
023605138, «RR» 20 capsule 450 mg;
023605140, «RR» Mite 10 capsule 225 mg;
023605153, «RR» Mite 20 capsule 225 mg;
023605165, «RR» Mite 30 capsule 225 mg;
023605177, «RR» Mite 40 capsule 225 mg

ENDOTELON

026606018, 30 confetti 50 mg

ENTEROGERMINA

013046014, 10 fialoidi orali 5 ml.

FLECTADOL

022620140, 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml,
022620153, 3 flaconi + 3 fiale solventi 2,5 ml,
022620165, IM IV 6 flaconi 1 g + 6 fiale solventi,
022620177, IM IV 10 flaconi + 10 fiale solventi,
022620189, «1000» 1 flacone + 1 fiala solvente,
022620191, IM IV 6 flaconi + 6 fiale solventi,
022620203, IM IV 10 flaconi + 10 fiale solventi;
022620215, 20 bustine orali 0,9 g,
022620227, 10 bustine orali;
022620239, «1000» 20 bustine orali;
022620241, 20 bustine;
022620245, BB 10 supposte 0,6 g,
022620266, AD 10 supposte 1,3 g.

FONGAMIL:

029530019, crema 1% 15 g;
029530021, crema 1% 30 g,
029530033, ovuli 900 mg,
029530045, ovuli 300 mg

FRAXIPARINA.

026736064, 6 fiale siringhe prontouso 3075 UI AXA;
026736076, 6 fiale siringhe prontouso 4100 UI AXA;
026736088, 10 fiale siringa graduate 0,6 ml;
026736090, 10 fiale siringa graduate 0,8 ml;
026736102, 10 fiale siringa graduate 1 ml.

IDRO P2.

001635147, «Ascorbico» 6 fiale 2 ml,
001635150, «Ascorbico» forte 3 fiale 5 ml;
001635162, «Ascorbico» extraforte 3 fiale,
001635174, «Ascorbico» 20 confetti,
001635186, «Ascorbico» forte soluzione 15 ml;
001635198, «Ascorbico» forte 30 confetti.

IDROLONE

023277039, 15 capsule 10 mg,
023277041, 20 capsule.

INOCOR

023133025, IV fiala 20 ml

KEYEXALATE:

021394022, polvere sospens estemp. 453 g

LIOTON

024946030, «500» gel 50 g,
024946042, «1000» gel 50 g.

LUTORAL

018635021, 12 compresse 20 mg.

MODALINA.

019184050, 30 confetti 1 mg;
019184062, 30 confetti 2 mg.

MUCO 4:

027425089, 30 compresse 37,4 mg;
027425091, 30 bustine orali 37,4 mg;
027425103, 10 supposte 38,8 mg,
027425115, 10 supposte 19,4 mg;
027425127, flacone 120 ml.

MUCOLITICO:

023477110, flacone 160 mg;
023477122, 30 confetti 60 mg;
023477134, 60 confetti 60 mg;
023477146, 30 bustine 60 mg;
023477159, 60 bustine 60 mg.

NEFADAR

028924013, 28 compresse 100 mg;
028924025, 28 compresse 200 mg

NEG GRAM

020321055, 20 compresse 500 mg,
020321067, «1000» 20 compresse;
020321079, «1000» 30 compresse,
020321081, 150 ml sospensione orale.

NOPRON

025566047, flacone sciroppo 200 g;
025566050, 30 confetti 30 mg,
025566062, 30 confetti 60 mg

PANTETINA:

009559067, 30 capsule 300 mg;
009559079, 50 capsule 300 mg;

PARMODALIN:

011531035, 25 confetti.

PLAQUENIL:

013967031, 25 confetti;
013967043, 100 confetti.

PLEIAMIDE:

026100040, 40 compresse

PROGERIL:

022789022, OS GTT 30 ml 0,1%,
022789046, 50 compresse 2,5 mg

PROGERIL PAPAVERINA:

023361037, gocce orali 30 ml;
023361064, 20 capsule.

RECALCIN

028060010, 5 flaconi 100 UI + 5 fiale solventi 1 ml;
028060022, 5 flaconi 50 UI + 5 fiale solventi 1 ml,
028060046, 6 capsule rettali 100 UI,
028060059, 5 capsule rettali 200 UI.

RIBOMED

025107057, 12 capsule 250 mg;
025107069, 12 bustine monodose 500 mg;
025107071, sciroppo estemp. PV 60 g

SKELID:

031966017, 28 compresse.

SUCRAMAL:

025724030, granulato 30 bustine 1 g;
025724042, 40 compresse masticabili 1 g.

TALWIN:

021410030, IM 5 fiale 1 ml,
021410042, IM 10 fiale 1 ml.

TALWINSUP.

023056031, 6 supposte;
023056043, 12 supposte.

TALWINTAB

022564037, 10 compresse 50 mg;
022564049, 20 compresse 50 mg,

TIKLID.

024453021, 30 compresse 250 mg,

TRANCOPAL:

015385038, 12 compresse 200 mg;
015385040, 48 compresse 200 mg

VALPAMAG:

027827017, 40 compresse 200 mg;

027827029, 40 compresse 500 mg;

027827031, soluzione 100 ml 10%.

VERALIPRIL:

025272016, 20 capsule 100 mg.

VICTAN:

026341014, 30 compresse 2 mg.

VIT.K MAGGIONI:

001032034, «Forte» 5 fiale 50 mg;

001032046, «Normale» 5 fiale 10 mg.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 921 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: CAFERGOT, 20 confetti, numero di A.I.C. 008701017.

Società: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., via Arconati, 1 - 20135 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - modifica di forma farmaceutica senza modifica via di somministrazione, modifica stampati su richiesta ditta, modifica eccipienti.

È approvata la modifica di forma farmaceutica da confetti a compresse.

La composizione è così modificata:

principi attivi: ergotamina tartrato mg 1, caffeina anidra mg 100;

eccipienti: acido tartarico 0,21 mg, magnesio stearato 0,25 mg, acido stearico eliminato, gelatina eliminato, pigmento ossido ferro giallo 1,50 mg, talco 5,75 mg, amido di mais 19,00 mg, lattosio eliminato, biossido di titanio eliminato, gomma arabica eliminato, saccarosio eliminato, cellulosa microcristallina 102,29 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 929 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: ANTISETTICO ASTRINGENTE SEDAT., flaconcino collirio 10 ml, numero di A.I.C. 004894010.

Società: Bruschettini S.r.l., via Isonzo, 6 - 16147 Genova.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: metile p-ossibenzoato g 0,33, propile p-ossibenzoato g 0,014, benzalconio cloruro eliminato, sodio mertiolato g 0,010, acqua distillata sterile q.b. a 100 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 911 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: MUCOSOLVAN «Retard», 20 capsule 75 mg, numero di A.I.C. 024428068.

Società: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - 50123 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Prolungamento della durata di validità del prodotto.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: polivinilpirrolidone 12,550 mg, cera carnauba 18,310 mg, alcool stearilico 110,940 mg, magnesio stearato 1.200 mg;

capsula: eritrosina (E27) 0,001767 mg, indigotina (E132) 0,000341 mg, ferro ossido giallo (E172) 0,279000 mg, ferro ossido rosso (E172) 0,145700 mg, titanio biossido (E171) 0,723230 mg, gelatina 60,849962 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 952 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: DOXIVENIL, tubo gel 40 g, numero di A.I.C. 026463012.

Società: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., via XXV Aprile, 69 - 18100 Oneglia (Imperia).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 938 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: COMPLESSO B ANTITOSSICO:

25 capsule, numero di A.I.C. 008898049;

sciroppo 100 ml, numero di A.I.C. 008898052;

IM 6 fiale 1 ml, numero di A.I.C. 008898064.

Società: Laboratorio farmaceutico Sit specialità igienico terapeutiche S.r.l., corso Cavour, 70 - 27035 Mede.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvata la modifica di denominazione da COMPLESSO B ANTITOSSICO a COMPLESSO B SIT.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 906 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: MIOCHOL, soluzione intraoculare 2 ml 1:100, numero di A.I.C. 027294026.

Società: Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei, 17 - 30020 Marcon (Venezia).

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale. Modifica eccipienti.

È approvata la modifica di denominazione da MIOCHOL a MIOCHOL E.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: cloruro di calcio mg 0,20, cloruro di magnesio mg 0,60, cloruro di potassio mg 0,80, cloruro di sodio mg 0,60.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 923 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: ADISTEROLO:

600 IM OS 1 f 2 ml, numero di A.I.C. 001738018;

300 IM OS 2 f 1 ml, numero di A.I.C. 001738020;

100 IM OS 10 f 1 ml, numero di A.I.C. 001738032;

50 IM OS 10 f 1 ml, numero di A.I.C. 001738044;

OS GTT 10 ml, numero di A.I.C. 001738057.

Società: Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini, 112 - 56100 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica principio attivo.

La composizione è così modificata: l'egocalciferolo (vit D2) viene sostituita con colecalciferolo (vit D3) g 0,015 pari a 600000 UI.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 943 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: MYLICON:

24 compresse 40 mg, numero di A.I.C. 020708044;

50 compresse 40 mg, numero di A.I.C. 020708057;

Società: Warner Wellcome Consumer Health Products - S.COM.P.A., via del Mare, 87 - 00040 Pomezia.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio 326,15 mg; polivinilpirrolidone 20 mg. Gli altri eccipienti rimangono invariati.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 895 del 14 ottobre 1996

Specialità medicinale: BRONTERIL: AD sospensione orale 200 ml, numero di A.I.C. 025331099.

Società: Società Italo-Britannica L. Manetti H. Roberts & C., via Antonio da Noli, 4 - 50127 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: xilitolo g 34,5; sorbitolo soluzione FU g 51,60; glicirinizzato d'ammonio g 0,05; gomma agradante g 0,25; aroma lampone g 0,30; metile p-ossibenzoato FU g 0,07; propile p-ossibenzoato FU g 0,03; acqua depurata q. b. a 100 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 931 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale: DHIARROL: 20 capsule 1,5 mg, numero di A.I.C. 028466011.

Società: Giuliani S.p.a., via Palagi, 2 - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvata la modifica di denominazione da Dhiarrol a Diarstop.

96A7772

Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 851/1996 del 16 ottobre 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Roussel Pharma S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18 - Milano, codice fiscale 00738420157, sono ora trasferite alla società La Farmochimica italiana S.r.l., con sede in Milano, via Gesù, 10, codice fiscale 09098101 58.

Specialità medicinale: SPASMEX:

020851022, 6 supposte;

020851034, IM IV 10 fiale 40 mg 4 ml;

020851046, 20 compresse.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7772-*bis*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21525 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 74 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21526 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unità di Brescia, per un massimo di 174 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 luglio 1996 al 9 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21527 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem sud, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 19 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21528 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi, con sede in Bologna e unità di Bologna, per un massimo di 33 dipendenti, e unità di Roma, per un massimo di 2 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21529 del 17 ottobre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996, della ditta S.r.l. Navaltecno Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Navaltecno Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Napoli, per un periodo dal 21 febbraio 1996 all'8 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 9 gennaio 1996, art. 7, comma 1, legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21530 del 17 ottobre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale L'Indipendente, con sede in Milano e unità di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21531 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.T. Ceretti Tanfani, con sede in Ceriano Laghetto (Milano) e unità di Ceriano Laghetto (Milano), per un massimo di 56 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21532 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montebianco sud, con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per un massimo di 56 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 luglio 1996 al 9 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 gennaio 1997 al 9 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21533 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda Energia, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 180 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21534 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial Elettronics, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 482 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 giugno 1996 all'11 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 dicembre 1996 all'11 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21535 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SI.RI.A., con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Trezzano sul Naviglio (Milano), per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 aprile 1996 al 18 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 ottobre 1996 al 18 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21536 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoimpianti Ambiente ed Energia, con sede in Bergamo, unità di Treviolo e uffici di Bergamo, per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21537 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Alfano di Alfano Vincenzo & C., con sede in Castel S. Giorgio (Salerno) e unità di Castel S. Giorgio (Salerno), per un massimo di 25 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 febbraio 1996 al 12 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 agosto 1996 al 12 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21538 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.RI., con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 29 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21539 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cons.Sar.Co.Ri., con sede in Cagliari e unità di Alghero (Sassari), per un massimo di 6 dipendenti, e Cagliari, per un massimo di 8 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 maggio 1996 al 23 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 novembre 1996 al 23 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21540 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metal Co., con sede in Cordenons (Pordenone) e unità di Cordenons (Pordenone), per un massimo di 13 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1996 al 19 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 settembre 1996 al 19 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21544 del 17 ottobre 1996, è annullato il decreto ministeriale in data 22 marzo 1996, solo per quanto attiene alla autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 23 aprile 1996, adottato in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vigilante, con sede e unità in Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale n. 21545 del 17 ottobre 1996, è annullato il decreto ministeriale in data 14 marzo 1996, solo per quanto attiene alla autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996, adottato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lupo Lucano, con sede e unità in Ferrandina (Matera).

Con decreto ministeriale n. 21556 del 24 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore di numero massimo 27 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unità di Sermoneta (Latina), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 31 dicembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Roma come da protocollo dello stesso, in data 14 febbraio 1996.

Pagamento diretto: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 luglio 1996 n. 21231/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 21557 del 24 ottobre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 marzo 1996 all'11 marzo 1997, della ditta S.p.a. Geoitalia, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e unità di San Giuliano Milanese (Milano).

Parere comitato tecnico del 24 settembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Geoitalia, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e unità di San Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 12 marzo 1996 all'11 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 12 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21558 del 24 ottobre 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 settembre 1995 al 5 settembre 1996, della ditta S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli).

Parere comitato tecnico del 24 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 6 settembre 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a Fag Italia (gruppo Fag KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1996 con decorrenza 6 marzo 1996

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21559 del 24 ottobre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 gennaio 1996 all'11 luglio 1996, della ditta S p a Calderoni, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e unità di Casale Corte Cerro (Novara).

Parere comitato tecnico del 1° agosto 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Calderoni, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e unità di Casale Corte Cerro (Novara), per il periodo dal 12 gennaio 1996 all'11 luglio 1996

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1996 con decorrenza 12 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21560 del 24 ottobre 1996.

1) è approvato la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1994 al 18 aprile 1995, della ditta S p a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Tessera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Tessera (Venezia), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 19 aprile 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 *marzo 1996, n. 20201/5,*

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Tessera (Venezia), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1994

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 *marzo 1996, n. 20201/6;*

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 31 dicembre 1993 al 18 aprile 1995, della ditta S p a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino già Alenia az. di Finmecc. (Napoli).

Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione azienale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino già Alenia az. di Finmecc. (Napoli), per il periodo dal 31 dicembre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 31 dicembre 1993;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazine aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 31 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino già Alenia az. di Finmecc. (Napoli), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 19 aprile 1994;

5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazine aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 31 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino già Alenia az. di Finmecc. (Napoli), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21561 del 24 ottobre 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 15 gennaio 1996 al 13 luglio 1997, della ditta S.p a Vetrotex Italia, con sede in Milano e unità di Vado Ligure (Savona).

Parere comitato tecnico del 24 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unità di Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 15 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unità di Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 15 luglio 1996;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 maggio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. R.C.S. Libri e grandi opere - Gruppo Rizzoli, con sede in Milano e unità di Milano, Roma, Firenze e Napoli, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 1° marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21562 del 24 ottobre 1996.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

Parere comitato tecnico del 23 luglio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1996 con decorrenza 5 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21564 del 24 ottobre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Brescia, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996.

Con decreto ministeriale n. 21565 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unità in Piacenza, per un massimo di 13 dipendenti è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 1° agosto 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 giugno 1996 n. 21055/1-2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21566 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unità in Montefredane (Avellino), per un massimo di 60 dipendenti è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 1° agosto 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° giugno 1996 n. 20789/1-2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21567 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità in Piacenza, per un massimo di 149 dipendenti è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 1° agosto 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1996 n. 20562/1-2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21568 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comind, con sede in Palermo e unità in Palermo, per un massimo di 32 dipendenti è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1996 al 9 maggio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 novembre 1995 n. 19168/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21569 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli Industriale (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità in Piacenza, per un massimo di 232 dipendenti è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1996 al 1° agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21570 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. S T.A. Servizi tecnologici avanzati - Gruppo Fochi, con sede in Bologna, unità in Bologna, per un massimo di 14 dipendenti, unità di Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 6 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21571 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Fochi Sud con sede in Priolo (Siracusa) e unità in Montalto di Castro, per un massimo di 25 dipendenti, unità di Siracusa, per un massimo di 200 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21572 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a F lli Lombardi & C prefabbricati, sede in Bitetto (Bari) e unità in Bitetto (Bari), per un massimo di 65 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21573 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comind, con sede in Palermo e unità in Palermo, per un massimo di 32 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 maggio 1996 al 9 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 novembre 1996 al 9 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21574 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S a.s O G A.M , con sede in Atessa (Chieti) e unità in Atessa (Chieti), per un massimo di 38 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal
17 aprile 1996 al 16 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 novembre 1996 al 16 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21575 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità in Piacenza, per un massimo di 57 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1° febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1° agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21576 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità in Piacenza, per un massimo di 10 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1° febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1° agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21577 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasma (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità in Piacenza, per un massimo di 5 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1° febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1° agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21578 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli industriale (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità in Piacenza, per un massimo di 40 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1° febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1° agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21579 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mit Montaggi, con sede in Torino e unità in Borgaro Torinese (Torino), per un massimo di 12 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 gennaio 1996 al 15 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21580 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia italiana materassi, con sede in Caltignaga (Novara) e unità in Caltignana (Novara), per un massimo di 21 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21581 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avelino) e unità in Montefredane (Avellino), per un massimo di 30 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1° febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1° agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21582 del 24 ottobre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996, della ditta S.p.a. Cyanamid Italia, con sede in Catania e unità di Catania.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cyanamid Italia, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 6 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21583 del 24 ottobre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° luglio 1996, della ditta S.p.a. Manfrè Giovanni, con sede in Gela (Caltanissetta) e unità di Gela (Caltanissetta) c/o stabilimento petr.ico e uff. e dep.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manfrè Giovanni, con sede in Gela (Caltanissetta), unità di Gela (Caltanissetta), c/o stabilimento petr.ico e uff. e dep. per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21584 del 24 ottobre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° luglio 1996, della S.r.l. Confezioni tessili Bornate, già Confitri S.r.l., con sede in Borgosesia (Vercelli) e unità di Bornate Sesia (Vercelli).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni tessili Bornate, già Confitri S.r.l., con sede in Borgosesia (Vercelli) e unità di Bornate Sesia (Vercelli), per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21585 del 24 ottobre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 ottobre 1995 al 29 aprile 1996, della S.r.l. Carugo (Gruppo Torno Milano), con sede in Rho (Milano) e unità di Rho (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carugo (Gruppo Torno Milano), con sede in Rho (Milano) unità di Rho (Milano), per il periodo dal 30 ottobre 1995 al 29 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1995 con decorrenza 30 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21593 del 17 ottobre 1996, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, così elencati nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 8 agosto 1995, n. 343 e del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430.

Con decreto ministeriale n. 21594 del 28 ottobre 1996 è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Intecna Div. Metalmeccanica, con sede in Genova, solo per Genova div. Metalmeccanica.

Parere comitato tecnico del 22 ottobre 1996: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994, con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Intecna Div. Metalmeccanica, con sede in Genova, solo per Genova div. Metalmeccanica, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1995 con decorrenza 1° novembre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21595 del 28 ottobre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio Agrario Interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari, unità in Altamura (BA), Brindisi, Modugno (BA), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 maggio 1994 al 4 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata dal 5 novembre 1994 al 4 maggio 1995.

Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti. ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale n. 21596 del 28 ottobre 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari e unità in Altamura (Bari), Brindisi, Modugno (Bari), per il periodo dal 5 maggio 1995 al 4 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata dal 5 novembre 1995 al 4 maggio 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge *n.* 160/88.

96A7730

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21475 del 15 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 18 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto cooperativo vigilanza, con sede in Rotondella (Matera), e unità di Rotondella (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, su un organico complessivo di 50 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto cooperativo vigilanza, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21476 del 15 ottobre 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 4 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), e unità di Lamezia Terme e Catanzaro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unità, addette al settore vendite al dettaglio su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21477 del 15 ottobre 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 23 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, addetti al settore vendite all'ingrosso su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21478 del 15 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metronotte d'Italia, con sede in Palermo, e unità di Trapani e Marsala (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 67 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metronotte d'Italia, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21479 del 15 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Ronda, con sede in Potenza, e unità di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 153 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Ronda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21480 del 15 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dell'Istituto di vigilanza città di Triggiano di Palumbo G., con sede in Triggiano (Bari), e unità di Triggiano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto dei vigilanza città di Triggiano di Palumbo G., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21481 del 15 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ARL - Istituto cooperativo vigilanza, con sede in Rotondella (Matera), e unità di Rotondella (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unità, su un organico complessivo di 44 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ARL - Istituto cooperativo vigilanza, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21482 del 15 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Ronda, con sede in Potenza, e unità di area di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 130 unità, su un organico complessivo di 153 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Ronda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21483 del 15 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Ronda di Pier Luigi Petrone, con sede in Potenza, aree di Baragiano (Potenza), Lagonegro (Potenza), Potenza, Senise (Potenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 239 unità, su un organico complessivo di 374 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Ronda di Pier Luigi Petrone, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21491 del 17 ottobre 1996 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, con sede in Roma, e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 33 ore medie settimanali per 50 unità su un organico complessivo di 50 unità, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale n. 21492 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 9 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a r.l. Unione farmacisti Soc. coop. a r.l. Unifarma, con sede in Teramo, e unità di Teramo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20, ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unità, su un organico complessivo di 62 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21188 del 26 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione farmacisti Soc. coop. a r.l. Unifarma, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21493 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.C.D. Casa di cura G.B. Morgagni, con sede in Catania, e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 156 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.C.D. Casa di Cura G.B. Morgagni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21494 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S., con sede in Paganica (L'Aquila), e unità di Paganica (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21495 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino, con sede in S. Giustino (Perugia), e unità di S. Giustino (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 94 unità, su un organico complessivo di 96 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21496 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, con sede in Grosseto, e unità di Orvieto (Terni), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 118 unità, su un organico complessivo di 121 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21497 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.E.F., con sede in Empoli (Firenze), e unità di Empoli (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 34 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.E.F., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21498 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dall'8 aprile 1996 al 7 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroboy, con sede in Silvi Marina (Teramo), e unità di Silvi Marina (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroboy, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21499 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valriso, con sede in Uta (Cagliari), e unità di Uta - Zona industriale Macchiareddu (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 67 unità, su un organico complessivo di 91 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valriso, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21500 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 18 febbraio 1994 al 17 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Motor sud, con sede in Mercogliano (Avellino), e unità di Mercogliano (Avellino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Motor sud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21501 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cisi Aid, con sede in Milano, e unità di Milano, Bologna, Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cisi Aid, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21502 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. impresa ing. Sparaco Spartaco, con sede in Roma, e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unità, su un organico complessivo di n. 144 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. impresa ing. Sparaco Spartaco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21503 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.W.R. Italwagen, con sede in Roma, e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 84 unità, su un organico complessivo di n. 88 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.W.R. Italwagen, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21504 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate di cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata S.r.l. Resthotel international unità mensa c/o Enichem, con sede in Segrate (Milano), e unità di mensa c/o Enichem di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 19 unità, su un organico complessivo di n. 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel international unità mensa c/o Enichem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21505 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, con sede in Grosseto, e unità di Orvieto (Terni), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 112 unità, su un organico complessivo di n. 128 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1996, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21506 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S., con sede in Paganica (L'Aquila), e unità di Paganica (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21507 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, con sede in Torrecuso (Benevento), e unità di Torrecuso (Benevento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unità, su un organico complessivo di n. 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21508 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementerie Aldo Barbetti, con sede in Gubbio (Perugia), e unità di Bibbiena (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unità, su un organico complessivo di n. 167 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementerie Aldo Barbetti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21509 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 2 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendi costruzioni, con sede in Forlì, e unità di Forlì, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendi costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21510 del 17 ottobre 1996 è autorizzata per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ARL - Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia, con sede in Campobasso, e unità di Campobasso e Isernia per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 68 unità, su un organico complessivo di n. 71 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ARL - Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21511 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B. Rinaldi & C., con sede in Roma, e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, su un organico complessivo di n. 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B. Rinaldi & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21512 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stanhome, con sede in Roma, e filiali nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 51 unità, su un organico complessivo di n. 677 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stanhome, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21513 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Portabagagli, con sede in Palermo, e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 144 unità di cui 19 part time da 21 a 17 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 144 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Portabagagli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21514 del 17 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), e unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n. 176 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 21543 del 17 ottobre 1996 è annullato il decreto ministeriale 1° giugno 1996, solo per quanto attiene all'autorizzazione alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 1996, adottato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto Metronotte, con sede in Livorno ed unità di Livorno, Cecina (Livorno) e Portoferraio (Livorno).

Con decreto ministeriale n. 21548 del 22 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dall'8 aprile 1996 al 7 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Golden Car, con sede in Silvi Marina (Teramo), e unità di Silvi Marina (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Golden Car, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21549 del 22 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Sv.E.Ur., con sede in Roma, e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Sv.E.Ur., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21550 del 22 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 29 aprile 1996 al 28 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture F.lli Gamba, con sede in Pesaro, e unità di Pesaro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture F.lli Gamba, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21551 del 22 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 17 aprile 1995 al 16 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano, e unità di Motta S. Anastasia (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unità, su un organico complessivo di n. 323 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardoni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

96A7731

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1996 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Forlì

pulitori: 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1 213 000 mensili.

96A7820

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	385 000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	72 500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	216 000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	72 000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1 400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360 000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1 550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400